

MOZIONE: Esercizio dei diritti familiari e di cura da parte dei dipendenti CAI.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO

che sono giunte in questi giorni numerose richieste di interessamento da parte di lavoratrici e lavoratori dipendenti della Compagnia aerea Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A., in merito al mancato riconoscimento da parte della compagnia del diritto di esonero dal lavoro notturno per gli assistenti di volo che ne hanno fatto richiesta a norma dei commi 2 e 3 dell’art. 53 del D.Lgs. 151/2001, nonché alla richiesta di esonero da turni che comportino il pernottamento fuori sede di residenza, secondo le disposizioni contrattuali vigenti presso Alitalia prima del trasferimento della compagine aziendale alla CAI;

che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpellato sulla questione il 14 gennaio 2009, in data 22 gennaio 2009 ha indirizzato una propria nota di interpretazione all’Alitalia, nella quale ha ribadito che “per quanto concerne il personale di volo delle compagnie di aviazione civile deve ritenersi tuttora in vigore la disciplina di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 151 del 2001”. Ma il 4 febbraio 2009 la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero ha inviato un nuovo interpello, il n. 1/2009, all’Assaereo, con il quale in contraddizione con quanto era stato scritto solo pochi giorni prima dalla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, si afferma, in conclusione “nel riconsiderare l’impostazione interpretativa già a suo tempo fornita e nel prendere atto degli orientamenti espressi in ambito comunitario, si ritiene maggiormente aderente al complessivo quadro normativo in materia l’orientamento secondo cui non possano applicarsi al lavoro notturno del personale in esame né, evidentemente, quelle di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003, dovendosi far riferimento esclusivo – in tale ambito – alla specifica disciplina contenuta nel D.Lgs. 185/2005, che comunque potrà essere integrata e meglio declinata dalla contrattazione collettiva”;

che il D.Lgs. 185/2005 cui si riferisce l’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2009 è il Decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile. Detto Decreto stabilisce la disciplina relativa esclusivamente all’organizzazione dell’orario di lavoro ordinario del personale di volo dell’aviazione civile, nonchè la disciplina dei periodi di ferie e dei riposi giornalieri spettanti alla generalità del personale viaggiante. La direttiva comunitaria 2000/79/CE al comma 2 dell’articolo 2, chiarisce, peraltro, come da prassi, che la sua attuazione “non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati”. Pertanto, i requisiti minimi definiti dalla Direzione comunitaria in materia dell’organizzazione dell’orario di lavoro ordinario del personale di volo dell’aviazione civile, non possono intendersi in contrasto con istituti di garanzia ed assistenza separatamente disciplinati dagli Stati membri per assicurare ai lavoratori dipendenti specifiche tutele, in questo caso particolare quelle previste dalle norme nazionali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cura ed assistenza parentali e dei figli;

che il Decreto Legislativo n. 151/2001 norme specifiche in materia di congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che sono direttamente connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché la disciplina del relativo sostegno economico e per maternità e paternità; esso detta perciò norme che, in deroga alla discipline sull'orario di lavoro ordinario previste per i diversi settori di attività e di impegno, istituiscono obblighi e diritti congiunti alla tutela particolare dello stato di maternità e paternità delle lavoratrici e dei lavoratori ed allo svolgimento delle funzioni di cura familiare, alle quali è evidentemente attribuito un valore ed una funzione di interesse generale per tutta la società e per questa ragione la condizione individuale di madre e di padre gode di un sistema giuridico di solidarietà;

che gli orientamenti comunitari ai quali si riferisce l'interpello n. 1/2009 del Ministero del Lavoro già richiamato, riguardano la messa in mora dell'Italia avvenuta con lettera del 29 gennaio della Commissione europea. Tale atto della Commissione europea, a sua volta, consegue al procedimento di infrazione n. 2006/2228 notificato all'Italia il 24 gennaio 2007 e con il quale la Commissione ha contestato l'incompatibilità del solo comma 1 del Decreto Legislativo 151/2001 con l'art. 2, paragrafo 7, della direttiva 76/207/CE, tesa a garantire il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso e le condizioni di lavoro. La contestazione della Commissione è espressamente motivata con la previsione delle norme italiane di un esplicito divieto ad adibire le donne incinte o puerpere al lavoro notturno dal momento in cui sia stata accertata la gravidanza e fino al concepimento di un anno di vita del bambino; le norme europee stabiliscono, invece, che gli Stati membri debbano garantire che le gestanti non vengano obbligate al lavoro notturno. Pertanto, la questione sollevata dalla Commissione europea, che riguarda esclusivamente l'esigenza di assicurare la parità di trattamento economico alle lavoratrici madri previsti dalle leggi nazionali, non coinvolge in alcun modo le norme stabilite ai commi 2 e 3 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 151/2001, che sanciscono esclusivamente il diritto delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, nonché dei lavoratori che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/992 di chiedere l'esonero dal lavoro notturno;

il 31 ottobre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del settore, la Compagnia Italiana – CAI, ed il Commissario straordinario di Alitalia, hanno sottoscritto l'accordo relativo al contratto di lavoro ed ai criteri della selezione del personale dipendente, in attuazione dell'Accordo Quadro del 14/09/2008 firmato d'intesa con il Governo. Il Governo ha assunto la responsabilità di garantire la piena attuazione degli impegni che le parti hanno sottoscritto con l'accordo del 31 ottobre 2008, ivi comprese quelle, attinenti ai criteri e alle priorità per l'assunzione dei lavoratori da parte della compagnia CAI S.p.A., che riguardano la tutela delle lavoratrici in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria, nonché per i lavoratori genitori di minori disabili, i nuclei familiari monoreddito e/o con figli minori, compresi i figli adottati o in affido;

IMPEGNA

la Giunta Provinciale ad intraprendere ogni utile iniziativa presso il Governo:

1. per assicurare alle lavoratrici ed ai lavoratori, che hanno legittimamente richiesto l'esonero dal lavoro notturno all'azienda Alitalia – CAI S.p.A., l'esercizio dei propri diritti di cura nei confronti dei figli e delle persone disabili a proprio carico, come stabilito dalla legge italiana in materia;

2. per promuovere l'applicazione da parte di CAI degli standard contrattuali di protezione delle lavoratrici con figli minori di uno, tre o nove anni, già in vigore presso Alitalia prima del trasferimento della compagine aziendale.

Approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 16 aprile 2009, con il seguente esito di votazione:

Presenti	24
Votanti	24
Astenuti	/
Favorevoli	24
Contrari	/